

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-93 del 12/01/2022
Oggetto	: D.Lgs. 152/06, art. 29-octies, comma 4 - Sogliano Ambiente S.p.A. - Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Decreto del Presidente della Provincia di Forlì-Cesena n. 113-39353 del 30.04.2015 per l'esercizio dell'impianto di stabilizzazione anaerobica e aerobica a secco sito in Comune di Sogliano al Rubicone - Località Ginestreto - Area Marconi. Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale a seguito dell'emanazione delle BATc.
Proposta	n. PDET-AMB-2022-92 del 12/01/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA

Questo giorno dodici GENNAIO 2022 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA, determina quanto segue.

Oggetto: D.Lgs. 152/06, art. 29-octies, comma 4 – **Sogliano Ambiente S.p.A.** - Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Decreto del Presidente della Provincia di Forlì-Cesena n. 113-39353 del 30.04.2015 per l'esercizio dell'impianto di **stabilizzazione anaerobica e aerobica a secco** sito in Comune di Sogliano al Rubicone - Località Ginestreto – Area Marconi. **Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale a seguito dell'emanazione delle BATc.**

La Dirigente

Visti:

- la Parte II del D.Lgs. n. 152/06 “Norme in materia ambientale” e s.m.i. con particolare riferimento all'articolo 29-octies comma 3 lettera a) del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. che prevede il riesame di A.I.A. entro quattro anni dall'emanazione delle BAT conclusioni riferite all'attività principale dell'installazione;
- la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 che attribuisce alle Province le funzioni amministrative relative al rilascio di AIA.;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” con la quale dal 01/01/2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale;
- La Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 810 del 03.05.2011 che ritiene inapplicabile la trasmissione attraverso il SUAP per gli impianti di smaltimento e recupero rifiuti;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1795 del 31 ottobre 2016 “Approvazione della Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2015. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015”;
- la Det. Reg. n. 5249 del 20/04/2012 che rende obbligatorio l'uso del portale IPPC-AIA per la trasmissione tramite procedura telematica delle istanze relative ai procedimenti di autorizzazione integrata ambientale;
- la “Decisione di esecuzione UE 2018/1147 della Commissione Europea del 10.08.2018” con la quale sono state approvate le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti il trattamento dei rifiuti (denominato BAT conclusion) pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 17.08.2018;
- la determinazione del Dirigente Dott. Valerio Marroni della Regione Emilia-Romagna n. 9114 del 24.05.2019, con la quale è stato approvato il calendario di presentazione delle istanze di riesame di AIA con riferimento alle BATc stabilite con decisione di esecuzione UE 2018/1147 relative al trattamento rifiuti di cui alle categorie 5.1, 5.3, 5.5 e 6.11 dell'allegato VIII della parte II del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;

Evidenziato che con Decreto del Presidente della Provincia di Forlì-Cesena n. 113-39353 del 30.04.2015 è stata rilasciata l'Autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio dell'impianto di **stabilizzazione anaerobica e aerobica a secco** sito in Comune di Sogliano al Rubicone - Località Ginestreto – Area Marconi;

Vista l'istanza di Riesame di Autorizzazione Integrata Ambientale presentata, tramite Portale IPPC-AIA, in data 11.02.2021 e acquisita con nota PG/2021/21761, ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. dalla ditta **Sogliano Ambiente S.p.A.**;

Dato atto che l'istanza di riesame è stata presentata entro la data indicata dal calendario approvato dalla Regione Emilia-Romagna;

Considerato che l'istanza presentata comprendeva le seguenti modifiche:

1. realizzazione di un impianto per il trattamento dei reflui (percolati e colaticci) prodotti dall'impianto di stabilizzazione aerobica ed anaerobica, che sono attualmente conferiti quali rifiuti liquidi ad impianti esterni, mediante autobotte;

Dato atto che tale progetto è stato sottoposto a procedura di Valutazione Ambientale Preliminare Ambientale di cui all'art. 6 comma 9 del D.Lgs. 152/06 da parte della Regione Emilia-Romagna, la quale ha determinato, con nota del 28.06.2019 acquisita al PG/2019/102176, l'esclusione dalla procedura di valutazione di assoggettabilità a VIA (screening);

Dato altresì atto che il Gestore ha richiesto, unitamente alla presentazione degli elaborati di riesame, le seguenti autorizzazioni:

- permesso di costruire;
- autorizzazione sismica;
- svincolo idrogeologico;

Precisato che la pratica di Riesame di A.I.A. ha avuto il seguente iter istruttorio:

1. in data 18.02.2021 sono state chieste le osservazioni ai fini dell'esame della completezza documentale agli enti interessati con nota PG/2021/26246;
2. con nota del 18.02.2021, acquisita al PG/2021/26330, l'Unione dei Comuni Valle Savio ha trasmesso l'esito negativo della verifica di completezza, richiedendo integrazioni alla documentazione presentata;
3. con nota del 05.03.2021, acquisita al PG/2021/35409, l'Unione Rubicone Mare ha trasmesso l'esito negativo della verifica di completezza, richiedendo integrazioni alla documentazione presentata;
4. con nota del 05.03.2021, acquisita al PG/2021/35458, il Comune di Sogliano al Rubicone ha trasmesso l'esito negativo della verifica di completezza, richiedendo integrazioni alla documentazione presentata;
5. in data 09.03.2021, con nota PG/2021/36570 questa Agenzia ha comunicato l'esito negativo della verifica di completezza;
6. in data 02.04.2021, con nota acquisita al PG/2021/52172, Sogliano Ambiente S.p.A. ha caricato l'istanza completa sul portale IPPC-AIA;
7. in data 06.04.2021 è stato comunicato l'avvio del procedimento con nota PG/2021/53149 e con nota PG/2021/53155 lo scrivente Servizio ha richiesto il parere istruttorio al Servizio Territoriale di questa Agenzia;
8. sul BURERT n. 123 del 28.04.2021 è stato pubblicato l'annuncio dell'Avvio del Procedimento di riesame di AIA;
9. in data 19.04.2021, con nota PG/2021/57997, è stata indetta e convocata la prima seduta della Conferenza di Servizi decisoria in modalità sincrona;
10. in data 23.04.2021 si è tenuta la prima seduta di Conferenza di Servizi nella quale il Gestore ha presentato la documentazione di riesame;
11. in data 23.04.2021, con nota PG/2021/57997, la scrivente Agenzia ha richiesto il parere in merito alla Valutazione di Incidenza al Servizio Aree Protette Foreste e Sviluppo della Montagna della Regione Emilia-Romagna;

12. in data 07.06.2021, con nota PG/2021/89205, è stata convocata la seconda seduta della Conferenza di Servizi, tenutasi regolarmente in data 10.06.2021 e conclusasi con richiesta di integrazioni, il cui verbale è agli atti di questa Agenzia;
13. in data 18.06.2021, con nota PG/2021/96293, questa Agenzia ha chiesto integrazioni che successivamente il Gestore ha caricato sul portale IPPC-AIA in data 06.08.2021 con nota assunta al PG/2021/123780;
14. in data 01.09.2021 il Gestore ha inoltrato ad Arpae alcuni chiarimenti, acquisiti al PG/2021/134912;
15. in data 13.10.2021, con nota acquisita al PG/2021/158128, il Gestore, visto l'esito favorevole della procedura di valutazione di assoggettabilità a VIA (screening) determinato con atto n. 17931 del 29.09.2021 da parte del dirigente VIPSA della Regione Emilia-Romagna, ha richiesto di aumentare a 50.000 t/anno la quantità di rifiuti da trattare nell'installazione;
16. in data 16.11.2021, con nota PG/2021/176342, è stata convocata la terza seduta della Conferenza di Servizi, tenutasi regolarmente in data 29.11.2021, conclusasi con l'approvazione della bozza di AIA e l'acquisizione dei pareri favorevoli degli Enti, ad eccezione della Regione Emilia-Romagna, assente, che si è comunque espressa successivamente;
17. in data 17.11.2021 l'Unione dei Comuni Valle del Savio ha trasmesso a Sogliano Ambiente S.p.A. e alla scrivente Agenzia l'autorizzazione n. 51/AUT/2021 in materia di vincolo idrogeologico, assunta al PG/2021/177172;
18. in data 24.11.2021 è stato acquisito al PG/2021/180755 il certificato del Casellario Giudiziale dei legali rappresentanti e dei procuratori speciali della Sogliano Ambiente S.p.A.;
19. in data 30.11.2021 l'Unione Rubicone e Mare ha trasmesso al tecnico incaricato, al Comune di Sogliano al Rubicone e alla scrivente Agenzia l'autorizzazione sismica;
20. in data 02.12.2021, con nota PG/2021/186043, è stata trasmessa al Gestore la bozza di AIA;
21. in data 03.12.2021, con nota PG/2021/188369, il Servizio Territoriale di questa Agenzia ha formalizzato il parere istruttorio e sul Piano di Monitoraggio e Controllo dell'AIA reso in Conferenza di Servizi;
22. in data 10.12.2021, con nota acquisita al PG/2021/190049, la Regione Emilia-Romagna ha determinato che l'attività oggetto di riesame non determina incidenza negativa e significativa sul sito della Rete Natura 2000 interessato;
23. in data 14.12.2021, con nota acquisita al PG/2021/191383, il Gestore ha trasmesso le proprie osservazioni alla bozza di AIA;
24. in data 15.12.2021 il Comune di Sogliano al Rubicone ha notificato il rilascio del Permesso di costruire al Gestore e alla scrivente, che lo ha acquisito al PG/2021/193070;
25. in data 28.12.2021, con nota PG/2021/199451, la scrivente ha convocato la quarta ed ultima seduta di Conferenza di Servizi, tenutasi regolarmente in data 31.12.2021, e conclusasi con l'approvazione dell'AIA e la presa d'atto delle autorizzazioni ricomprese e regolarmente rilasciate al Gestore ovvero:

- 25.1. autorizzazione al vincolo idrogeologico n. 51/AUT/2021 rilasciata dall'Unione dei Comuni Valle del Savio;
 - 25.2. autorizzazione sismica n. 59/2021 rilasciata dall'Unione Rubicone e Mare;
 - 25.3. permesso di costruire n. 5/2021 rilasciato dal Comune di Sogliano al Rubicone;
26. in data 11.01.2022 il Servizio Territoriale ha formalizzato il proprio parere con nota PG/2022/2555;

Dato atto che:

- in seno alla seduta della Conferenza di Servizi del 29.11.2021 la Bozza di AIA è stata valutata ed approvata;
- in seno alla seduta della Conferenza di Servizi del 31.12.2021 sono state approvate le controdeduzioni alle osservazioni alla bozza di AIA così come proposte da Arpae e risultanti dal parere del Servizio Territoriale formalizzato successivamente;
- conseguentemente, i contenuti dell'Allegato 1 "Le condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale" sono quelli risultanti dalla decisione sull'accoglimento delle osservazioni, così come deciso nella seduta di Conferenza dei Servizi del 31.12.2021;

Dato atto che le seguenti autorizzazioni:

- permesso di costruire;
- autorizzazione sismica;
- svincolo idrogeologico;

sono state notificate direttamente al Gestore e che pertanto non si allegano al presente atto;

Viste le Delibere di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1913 del 17/11/2008 e n. 155 del 16/02/2009 che determinano le spese di istruttoria per il rilascio di autorizzazioni integrate ambientali e di modifiche delle stesse;

Tenuto conto che in sede di richiesta di Riesame dell'AIA il gestore ha calcolato e pagato le spese istruttorie ritenute corrette per un importo pari a € 5.430,00;

Dato atto che, come emerge dall'istruttoria, le spese istruttorie ammontano a 7.670,00 €, e che pertanto il gestore dovrà corrisponderne il conguaglio;

Precisato che l'istruttoria di Riesame di AIA ha esaminato e valutato quanto stabilito dalla "Decisione di esecuzione UE 2018/1147 della Commissione Europea del 10.08.2018" con la quale sono state approvate le conclusioni sulla migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti il trattamento dei rifiuti (denominato BAT conclusion) pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 17.08.2018;

Dato atto pertanto che l'AIA rilasciata con il presente provvedimento è stata riesaminata alla luce della decisione di cui al punto precedente e soddisfa quanto regolamentato dall'articolo 29-octies comma 3 lettera a) del D.Lgs. n. 152/06;

Visto che per l'effettuazione delle operazioni di smaltimento e recupero rifiuti il gestore è tenuto a presentare a favore di Arpae le garanzie finanziarie previste all'art. 208 comma 11 del D.Lgs. 152/2006;

Tenuto conto che gli importi e le modalità di presentazione delle garanzie sono stati indicati dalla Regione Emilia-Romagna con Delibera di G.R. n. 1991/2003 e n. 2281/2004;

Considerato che il calcolo delle garanzie finanziarie e le modalità con le quali prestarle è descritto al punto B2 dell'Allegato 1 "Le condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale",

Dato atto che l'importo della garanzia finanziaria è stato determinato alla luce della normativa oggi vigente e potrà essere rideterminato e aggiornato in seguito all'entrata in vigore di nuove disposizioni normative;

Considerato che i commi 2 e 3 dell'art. 29-octies del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. prevedono che l'Autorizzazione Integrata Ambientale abbia validità di anni 16 per quegli impianti che, all'atto del rilascio dell'autorizzazione medesima, risultino registrati Emas;

Verificato che Sogliano Ambiente S.p.A. è registrata Emas con certificato IT-000112 – scadenza 18.10.2022;

Dato atto che, dalla consultazione del sito istituzionale della Prefettura di Forlì-Cesena, effettuata in data 04.01.2022, Sogliano Ambiente S.p.A. risulta iscritta ai sensi dell'art. 1, commi dal 52 al 57 della Legge n. 190/12 e del D.P.C.M. 18 aprile 2013, nell' *"Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa"*;

Precisato che la presente Autorizzazione Integrata Ambientale ricomprende e sostituisce le seguenti autorizzazioni settoriali:

- autorizzazione allo scarico ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.;
- autorizzazione allo smaltimento e recupero dei rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'articolo n. 269 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;

Ritenuto pertanto necessario, visto quanto sopra premesso e gli esiti della Conferenza di Servizio, provvedere al rilascio del Riesame dell'AIA per l'installazione in questione;

Atteso che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01.01.2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2015-99 del 30.12.15 e s.m.i. recante *"Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa, delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015"*;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale 23 Luglio 2018, n. 1181 "Approvazione assetto organizzativo generale dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia Romagna (Arpae)", ai sensi della L.R. n. 13/2015;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. DEL-2019-114 del 19.11.2019 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 96/2019 con la quale sono stati istituiti gli Incarichi di Funzione;

Vista la nota del 31/12/2021 assunta al prot. n. PG/2021/201008, con la quale la Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena ha delegato le funzioni afferenti all'Incarico di Funzione "Autorizzazioni complesse ed Energia" alla Dott.ssa Tamara Mordenti in qualità di dirigente presso il medesimo servizio a far data dal 01/01/2022;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Vista la proposta del provvedimento acquisita in atti, resa dalla Responsabile del Procedimento, dott.ssa Tamara Mordenti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

1. di **rilasciare** l'Autorizzazione Integrata Ambientale a seguito di Riesame con modifiche a **Sogliano Ambiente S.p.A.** per l'esercizio dell'impianto di **stabilizzazione anaerobica e aerobica a secco** sito in Comune di **Sogliano al Rubicone - Località Ginestreto – Area Marconi**, riconducibile all'attività IPPC 5.3 lett. b) dell'allegato VIII del D.Lgs. n. 152/06 Parte II Titolo III-bis;
2. di **revocare** l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Decreto del Presidente della Provincia di Forlì-Cesena n. 113-39353 del 30.04.2015 e sue modifiche e integrazioni;
3. di **stabilire** che il Gestore, **entro 30 giorni** dal ricevimento del presente atto, provveda a corrispondere il conguaglio delle spese istruttorie per una cifra pari a € 2.240,00 (€ 7.670,00 - € 5.430,00);
4. di **approvare** "Le condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale" ed il "Piano di Monitoraggio e Controllo dell'installazione" nel testo che risulta dall'Allegato 1 al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
5. di **dare atto** che l'Allegato 1 alla presente Determinazione è stato predisposto tenendo conto delle valutazioni in premessa riportate;
6. di **stabilire**, in relazione alla validità dell'autorizzazione, che:
 - 6.1.il presente atto, ai sensi dell'articolo 29-octies, è soggetto a riesame con valenza di rinnovo:
 - 6.1.1. entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale dell'installazione, fatto salvo quanto predisposto dalla "Decisione di esecuzione UE 2018/1147 della Commissione Europea del 10.08.2018", in quanto implementato nel presente atto;
 - 6.1.2. quando sono trascorsi **16 anni** dalla data di approvazione del presente atto;
 - 6.2.il presente atto è comunque soggetto a riesame qualora si verifichi una delle condizioni previste dall'articolo 29-octies comma 4 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;
 - 6.2.1. a seguito della comunicazione di avvio del Riesame da parte dell'autorità competente il gestore dovrà presentare tutte le informazioni necessarie ai fini del riesame delle condizioni di autorizzazione;
 - 6.2.2. qualora l'autorità competente non provveda alla comunicazione di avvio di cui al punto precedente, il gestore dovrà comunque presentare tutte le informazioni necessarie ai fini del riesame delle condizioni di autorizzazione **entro 16 anni** dalla data di approvazione del presente atto;
 - 6.2.3. fino alla pronuncia in merito al riesame dell'autorità competente, il gestore continua l'attività sulla base dell'autorizzazione in suo possesso;
7. di **stabilire** che, nel termine perentorio di **90 giorni** dalla data del presente atto, la garanzia finanziaria già prestata deve essere adeguata in riferimento alla validità e alle disposizioni contenute nel presente atto. In alternativa la ditta potrà prestare, per l'esercizio

dell'impianto in oggetto, una nuova garanzia finanziaria secondo quanto disposto dalla D.G.R. n. 1991 del 13 ottobre 2003, con le modalità di seguito elencate:

- 7.1.l'importo della garanzia finanziaria da prestare a favore di Arpae - Direzione Generale - via Po 5 - 40139 Bologna, è pari a **€ 375.000,00**;
 - 7.2.la validità della garanzia finanziaria dovrà essere pari alla validità della presente AIA maggiorata di due anni;
 - 7.3.la garanzia finanziaria dovrà essere prestata secondo una delle forme previste dalla Legge 10 giugno 1982, n. 348 e dalla deliberazione n. 1991 del 13.10.2003, e precisamente:
 - reale e valida cauzione in numerario od in titoli di Stato, ai sensi dell'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con RD 23/5/1924, n. 827 e successive modificazioni;
 - fidejussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui all'art. 5 del RDL 12/3/1936, n. 375 e successive modifiche ed integrazioni (conforme allo schema di riferimento delle condizioni contrattuali di cui all'Allegato B alla delibera della R.E.R. n. 1991/03);
 - polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi; (conforme allo schema di riferimento delle condizioni contrattuali di cui all'Allegato C alla delibera della R.E.R. n. 1991/03);
 - 7.4.la compagnia assicuratrice o l'istituto bancario dovranno produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione con la quale il firmatario della polizza dichiarerà di essere legittimato a sottoscrivere la polizza, allegando copia del proprio documento di identità in corso di validità; il nome del firmatario dovrà essere esplicitato e la firma dovrà corrispondere a quella posta in calce alla polizza;
 - 7.5.il contraente, analogamente, dovrà produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione con la quale il firmatario della polizza dichiarerà di essere legittimato a sottoscrivere la polizza, allegando copia di un documento del proprio identità in corso di validità; il nome del firmatario dovrà essere esplicitato e la firma dovrà corrispondere a quella posta in calce alla polizza;
 - 7.6.le dichiarazioni di cui ai punti 7.4 e 7.5 sopra riportate dovranno essere allegate all'originale dell'appendice;
 - 7.7.la comunicazione di avvenuta accettazione, da parte di Arpae, della garanzia finanziaria dovrà essere detenuta unitamente al presente atto ed esibita ad ogni richiesta degli organi di controllo;
 - 7.8.il mancato rispetto di quanto previsto al presente punto comporta l'inefficacia dell'Autorizzazione Integrata Ambientale e la sua revoca, previa diffida;
8. di **approvare** inoltre, ai sensi di legge, i seguenti punti:
- 8.1.il gestore deve condurre l'installazione con le modalità previste nel presente atto e nell'Allegato 1 "Le condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale";
 - 8.2.il gestore è tenuto a comunicare preventivamente le eventuali modifiche necessarie all'installazione (come definite dall'articolo 5, comma 1, lettera I), del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. all'Arpae territorialmente competente utilizzando il sito web dell'Osservatorio

IPPC della Regione Emilia-Romagna. Tali modifiche saranno valutate dall'autorità competente ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.. L'Autorità Competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'Autorizzazione Integrata Ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera I-bis), ne dà notizia al gestore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 2 dell'art. 29-nonies. Decorso tale termine, il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate. Nel caso in cui le modifiche progettate, ad avviso del gestore o a seguito della comunicazione di cui sopra, risultino sostanziali, il gestore deve inviare all'autorità competente una nuova domanda di autorizzazione;

- 8.3. ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 4 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell'installazione, il vecchio gestore e il nuovo gestore ne danno comunicazione **entro 30 giorni** ad Arpae anche nelle forme dell'autocertificazione;
- 8.4. il gestore dovrà informare, ai sensi dell'art. 29 nonies comma 3 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., comunque Arpae di ogni nuova istanza presentata per l'installazione ai sensi della normativa in materia di prevenzione dai rischi di incidente rilevante, ai sensi della normativa in materia di valutazione di impatto ambientale o ai sensi della normativa in materia urbanistica. La comunicazione, da effettuarsi prima di realizzare gli interventi, specifica gli elementi in base ai quali il gestore ritiene che gli interventi previsti non comportino né effetti sull'ambiente, né contrasto con le prescrizioni esplicitamente già fissate nell'autorizzazione integrata ambientale;
9. di **precisare** che la presente Autorizzazione Integrata Ambientale ricomprende e sostituisce le seguenti autorizzazioni settoriali:
 - 9.1. autorizzazione allo scarico ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;
 - 9.2. autorizzazione allo smaltimento e recupero dei rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
 - 9.3. autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'articolo n. 269 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;
10. di **prendere atto** delle autorizzazioni ricomprese e regolarmente rilasciate direttamente al Gestore ovvero:
 - 10.1. autorizzazione al vincolo idrogeologico n. 51/AUT/2021 rilasciata dall'Unione dei Comuni Valle del Savio;
 - 10.2. autorizzazione sismica n. 59/2021 rilasciata dall'Unione Rubicone e Mare;
 - 10.3. permesso di costruire n. 5/2021 rilasciato dal Comune di Sogliano al Rubicone;
11. di **stabilire** che il Gestore deve rispettare i limiti, le prescrizioni, le condizioni e gli obblighi indicati nell'Allegato 1 "Le condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale";
12. di **precisare** che Arpae esercita i controlli di cui all'art. 29-decies del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. al fine di verificare la conformità dell'installazione alle sue condizioni;
13. di **stabilire** che il Gestore è tenuto a versare direttamente ad Arpae le spese occorrenti per le attività di controllo programmato, previste dal Piano di Monitoraggio e Controllo dell'installazione, e determinate dalla D.G.R. n. 1913/2008, dalla D.G.R. n. 155/2009 e dal D.M. 24/04/2008;

14. di **precisare** che Arpae, ove rilevi situazioni di non conformità alle condizioni contenute nel presente provvedimento, procederà secondo quanto stabilito nell'atto e nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale;
15. di **dare atto** che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;
16. di **precisare** che avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento del presente atto;
17. di **fare salvi**:
 - 17.1. i diritti di terzi;
 - 17.2. quanto previsto dalle leggi vigenti in materia urbanistica ed edilizia, nonché quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti;
18. di **stabilire** che copia del presente atto venga trasmessa al gestore Sogliano Ambiente S.p.A.;
19. di **precisare** che il presente atto sarà pubblicato sul BURERT con le modalità stabilite dalla Regione Emilia-Romagna;
20. di **precisare** che il presente atto e il relativo Allegato 1 sarà pubblicato sul Portale Regionale IPPC-AIA a cura di questo SAC;
21. di **stabilire**, inoltre, che copia del presente atto venga trasmessa per quanto di competenza, al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena, al Comune di Sogliano al Rubicone, all'Azienda USL della Romagna sede di Cesena, all'Unione dei Comuni Valle del Savio e all'Unione Rubicone Mare.

La Dirigente Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì-Cesena – Area Est
Mariagrazia Cacciaguerra

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.